

2017

Nota integrativa al Bilancio

Principio Contabile n.1
Punto 9.11:
*analisi delle entrate
analisi delle spese
avanzo-disavanzo e fondi
pareggio di bilancio
partecipazioni*

Comune di Erto e Casso (PN)

PREMESSA

Signori Consiglieri,

il presente documento, redatto ai sensi del punto 9.11 del Principio contabile applicato alla Programmazione (Allegato n.4/1 al D.Lgs. n. 118/2011), costituisce la “*Nota Integrativa al bilancio di previsione*” 2017 ed è conforme, nei contenuti, alle previsioni minime che il medesimo principio individua nei seguenti punti:

- a. i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
- b. l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, dai mutui e da altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- c. l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, dai mutui e da altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- d. l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- e. nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
- f. l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- g. gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- h. l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- i. l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- j. altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

Per ottemperare in modo soddisfacente a queste disposizioni, abbiamo predisposto la presente nota integrativa nella quale ci proponiamo, oltre che rispondere ad un preciso obbligo normativo, di esplicitare le motivazioni che hanno portato alla determinazione degli stanziamenti di entrata e di spesa e di analizzare gli effetti prodotti dalle normative vigenti.

La nota integrativa completa, in tal modo, la finalità conoscitiva del sistema bilancio attraverso l'analisi degli stanziamenti delle tipologie, per l'entrata, e dei programmi per la spesa, in analogia con l'unità di voto espressa dai consiglieri sul bilancio di previsione.

PRIMA PARTE



ANALISI DELLE ENTRATE

1 ANALISI DELLE ENTRATE

L'ente locale, per sua natura, è caratterizzato dall'esigenza di massimizzare la soddisfazione degli utenti-cittadini attraverso l'erogazione di servizi che trovano la copertura finanziaria in una antecedente attività di acquisizione delle risorse.

L'attività di ricerca delle fonti di finanziamento, sia per la copertura della spesa corrente che per quella d'investimento, ha costituito, pertanto, il primo momento dell'attività di programmazione del nostro ente.

Da essa e dall'ammontare delle risorse che sono state preventivate, distinte a loro volta per natura e caratteristiche, sono infatti conseguite le successive previsioni di spesa.

Per questa ragione l'analisi del documento contabile si sviluppa prendendo in considerazione dapprima le entrate e cercando di evidenziare le modalità con cui esse finanziano la spesa, al fine di perseguire gli obiettivi programmati.

A tal fine, l'analisi delle entrate si svilupperà partendo dal significato e dal contenuto dei titoli, per poi approfondirne le varie categorie che rispettivamente li compongono.

Si ricorda a riguardo che il principio contabile applicato alla programmazione, trattando della struttura del bilancio di previsione finanziario, precisa: *"Il bilancio di previsione espone separatamente l'andamento delle entrate e delle spese riferite ad un orizzonte temporale di almeno un triennio, definito in base alla legislazione statale e regionale vigente e al documento di programmazione dell'ente, ed è elaborato in termini di competenza finanziaria e di cassa con riferimento al primo esercizio e in termini di competenza finanziaria per gli esercizi successivi."* (cfr. punto 9.4 del principio contabile n.1)

1.1 Analisi per titoli

Ai fini dell'analisi delle entrate del bilancio seguiremo lo schema logico proposto dal legislatore partendo, cioè, dalla lettura delle aggregazioni di massimo livello (titoli) e, progressivamente, cercando di comprendere come i valori complessivi siano stati determinati e come, anche attraverso il confronto delle previsioni del triennio, l'amministrazione abbia modificato i propri indirizzi di governo.

La prima classificazione delle entrate è quella che prevede la loro divisione in titoli che identificano la natura e la fonte di provenienza delle entrate. In particolare:

- a) il "**Titolo 1**" comprende le entrate aventi natura tributaria. Si tratta di entrate per le quali l'ente ha una certa discrezionalità impositiva, che si manifesta attraverso l'approvazione di appositi regolamenti, nel rispetto della normativa-quadro vigente;
- b) il "**Titolo 2**" vede iscritte le entrate provenienti da trasferimenti dello Stato e di altri enti del settore pubblico allargato oltre che da terzi, finalizzate alla gestione corrente, cioè ad assicurare l'ordinaria attività dell'ente;
- c) il "**Titolo 3**" sintetizza tutte le entrate di natura extratributaria, costituite, per la maggior parte, da proventi di natura patrimoniale propria o dai servizi pubblici erogati;
- d) il "**Titolo 4**" è costituito da entrate derivanti da trasferimenti dello Stato o di altri enti del settore pubblico allargato e da terzi che, a differenza di quelli riportati nel Titolo II, sono diretti a finanziare le spese d'investimento;
- e) il "**Titolo 5**" propone le entrate ottenute da soggetti terzi a seguito di alienazioni di attività finanziarie e la riscossione crediti a breve e a medio lungo termine;
- f) il "**Titolo 6**" propone le entrate ottenute da soggetti terzi sotto forme diverse di indebitamento a medio e lungo termine;
- g) il "**Titolo 7**" propone le entrate ottenute dal tesoriere sotto forme diverse di indebitamento a breve termine per anticipazioni di cassa;

h) il "**Titolo 9**" comprende le entrate derivanti da operazioni e/o servizi erogati per conto di terzi (detta voce non trova evidenza nelle tabelle che seguono).

ENTRATE	2017	2018	2019
TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa			
Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	247.272,37	248.770,58	248.570,58
Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali	0,00	0,00	0,00
Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00
Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00
Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per Enti locali)	0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 1 (10000): Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	247.272,37	248.770,58	248.570,58
TITOLO 2: Trasferimenti correnti			
Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	531.275,36	444.076,56	440.650,61
Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00
Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00
Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00
Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 2 (20000): Trasferimenti correnti	531.275,36	444.076,56	440.650,61
TITOLO 3: Entrate extratributarie			
Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	43.450,00	52.550,00	52.550,00
Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	0,00
Tipologia 300: Interessi attivi	19.100,00	18.000,00	18.000,00
Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00
Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	45.000,00	46.500,00	46.500,00
Totale TITOLO 3 (30000): Entrate extratributarie	107.550,00	117.050,00	117.050,00
TITOLO 4: Entrate in conto capitale			
Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Tipologia 200: Contributi agli investimenti	241.322,53	606.673,77	423.673,77
Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	4.916,78	4.097,41	4.097,41
Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	500,00	500,00	500,00
Totale TITOLO 4 (40000): Entrate in conto capitale	246.739,31	611.271,18	428.271,18
TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie			
Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00
Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00
Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 5 (50000): Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
TITOLO 6: Accensione prestiti			
Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00
Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00
Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00
Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 6 (60000): Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00
TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere			
Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 7 (70000): Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00
TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro			
Tipologia 100: Entrate per partite di giro	420.500,00	420.500,00	420.500,00
Tipologia 200: Entrate per conto terzi	23.000,00	23.000,00	23.000,00
Totale TITOLO 9 (90000): Entrate per conto terzi e partite di giro	443.500,00	443.500,00	443.500,00

1.2 Analisi delle voci più significative del titolo 1^

Al fine di rendere più leggibile il dato aggregato e dimostrare l'attendibilità delle previsioni di entrata, nel presente paragrafo si riportano, per grandi linee, alcune considerazioni sulle principali voci di entrata del titolo 1^ (entrate tributarie) che hanno condotto l'Amministrazione verso la definizione dell'entità degli stanziamenti poi riportati nel bilancio 2017.

Le previsioni delle entrate tributarie sono state determinate tenendo presente che la legge di stabilità ha introdotto per l'anno 2016 la sospensione dell'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Il blocco tariffario è stato confermato anche dal comma 42 dell'unico articolo della legge di bilancio 2017, la n.232/2016. Ciò si traduce di fatto in un blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali, dal quale viene esclusa solo la TARI.

Scopo dichiarato dal legislatore è quello di contenere il livello complessivo di pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica.

Solo per la Tasi e limitatamente all'anno di imposta 2017, così come accaduto per l'esercizio finanziario 2016, e facendo esclusivo riferimento agli immobili non esentati dalla tassazione immobiliare, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2016. Per approfondimenti, si rimanda al paragrafo successivo.

TASI

La legge di stabilità 2016 ha disposto l'eliminazione della TASI sull'abitazione principale dovuta sia dal possessore che dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 per le quali la Tasi continuerà ad essere dovuta.

Un aspetto sicuramente significativo è quello dell'eliminazione dall'imposizione TASI per quegli immobili che sono utilizzati quali abitazione principale da soggetto diverso dal proprietario: con la conseguenza che la Tasi non risulta dovuta anche nell'ipotesi in cui è il detentore a destinare l'immobile ad abitazione principale.

Il governo ha garantito il ristoro integrale attraverso il rimborso ai comuni calcolato sulla base del gettito TASI 2016.

Il blocco temporaneo delle aliquote e delle tariffe non consentirà ai comuni, neanche per il 2017, di introdurre la maggiorazione TASI: è stata confermata dalla legge di bilancio 2017 l'analoga possibilità concessa nel 2015 di avvalersi della maggiorazione TASI negli anni precedenti di mantenerla nella stessa misura applicata per l'anno 2015. Per avvalersi di tale opportunità è necessario adottare una espressa deliberazione di consiglio comunale.

Ciò comporta che l'aliquota dello 0,8 sulla super Tasi che fino al 2015 i comuni hanno potuto applicare sull'abitazione principale portando l'aliquota massima al 3,3 per mille oppure sugli altri immobili, salendo all'11,4 per mille, non potrà essere introdotta nei comuni che fino al 2015 non hanno scelto di portare ai massimi livelli consentiti la tassazione sugli immobili.

Conseguentemente la super Tasi, potrà continuare ad essere legittimamente applicata solo nei Comuni dove era già applicata su seconde case e altri immobili.

In via prudenziale, ed in attesa del varo definitivo della manovra di bilancio, questo comune non ha disposto ulteriori aumenti delle aliquote.

Nel nostro comune il sistema tariffario TASI non la maggiorazione TASI.

La disciplina dell'imposta, con particolare riferimento alle riduzioni del tributo e alla individuazione dei servizi indivisibili ed ai relativi costi, è rimessa all'apposito regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 12 del 30/09/2014, mentre la determinazione delle

tariffe è fissata con deliberazione consiliare 4 del 31/03/2017.

Effetti sul bilancio di previsione

Sulla scorta delle previsioni effettuate dall'ufficio competente è stato previsto uno stanziamento in bilancio di Euro 21.752,00..

I.M.U.

Abitazione Principale

La tassazione sull'abitazione principale è stata eliminata con la manovra di fine anno del 2014: attualmente vige l'esenzione dall'IMU dell'immobile adibito ad abitazione principale (esenzione che opera per tutti gli immobili a meno che non si tratti di immobili di lusso accatastati nelle categorie A/8, A/9 e A/1).

Pertanto le abitazioni principali continueranno ad essere esonerate dal versamento dell'IMU a meno che non si tratti di abitazioni di tipo signorile (A/1), ville (A/8) e castelli e palazzi eminenti (A/9).

Terreni Agricoli

Dal lato dei terreni agricoli, si confermano le novità introdotte nel 2016 con legge di stabilità :

- in primis, a decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'IMU dei terreni agricoli, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993. Viene meno, quindi, l'individuazione dei terreni agricoli esenti sulla base della classificazione operata dall'Istat in comuni montani, situati ad un'altitudine di m 601 e oltre, e comuni non montani e quindi soggetti ad imposta.
- Vengono esonerati dall'IMU i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- Sono inoltre esenti da IMU:
 - a) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
 - b) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile, dunque indipendentemente in tal casoda ubicazione e possesso.

In considerazione dell'esenzione dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli, il moltiplicatore 75 utilizzato per il calcolo della base imponibile viene eliminato mentre il moltiplicatore 135 continuerà ad utilizzarsi per tutti i terreni.

Infine la legge di stabilità per il 2017 elimina la franchigia di 6.000 euro per i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali a seguito dell'abrogazione dell'art. 8 bis del D.L. 201/2011 che prevedeva l'assoggettamento di tali terreni solo per la parte di valore eccedenti i 6.000 euro.

Comodato gratuito

Anche sul fronte del comodato gratuito la legge di stabilità innova il trattamento fiscale delle unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado: se il soggetto che utilizza l'unità immobiliare concessa in comodato adibisce l'immobile ad abitazione principale ed il comodante possiede un solo immobile in Italia e risiede anagraficamente nonché dimora abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato, oppure il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possiede nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, la base imponibile è ridotta del 50%. Altra condizione richiesta è che il contratto di comodato sia

registrato.

Effetti sul bilancio di previsione

Sulla base delle novità normative introdotte con la legge di stabilità 2016, è stato quantificato un gettito presunto iscritto in bilancio per un importo pari a 166.890,37.

TARI

Com'è noto il presupposto per l'applicazione della TARI, del tutto simile alla TARES, conferma la natura presuntiva del prelievo, in quanto legato non alla effettiva produzione di rifiuti o all'utilizzo dei servizi, ma solo alla loro potenzialità e, quindi, alla ipotetica fruizione di un servizio.

La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

La base imponibile del tributo è commisurata:

- nel caso di immobili a destinazione ordinaria, all'80% della superficie catastale dei locali e delle aree,
- nel caso di altre unità immobiliari alla superficie calpestabile.

In attesa del completamento della riorganizzazione dei dati catastali si applica una disposizione di carattere transitorio che prevede, anche nel caso di immobili a destinazione ordinaria, di fare riferimento alla superficie calpestabile. Ne consegue pertanto che anche nel 2017 si continua a fare riferimento alle superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, liberando in tal modo i contribuenti dall'obbligo di presentazione di dichiarazione.

Effetti sul bilancio di previsione

Sulla scorta delle previsioni effettuate dall'ufficio competente, è stato previsto uno stanziamento di Euro 55.780,00.

Quest'importo permette una copertura del servizio pari al 100% in ragione del rapporto tra entrate dirette del servizio e le relative spese.

Il relativo regolamento, approvato con deliberazione consiliare n. 14 del 30/09/2014, ha stabilito tra l'altro i criteri di determinazione delle tariffe, la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, le esenzioni e riduzioni, mentre la determinazione delle tariffe è fissata con deliberazione consiliare n. 3 del 31/05/2017.

E' bene rammentare che la legge di stabilità per il 2016 ha prorogato a tutto il 2017 la possibilità di adottare coefficienti di produzione che si discostino dai valori minimi o massimi di non oltre il 50%. Analogamente è data la possibilità, fino a tutto il 2017, di non considerare per le utenze domestiche il numero dei componenti la famiglia.

I coefficienti di produzione sono individuati dal decreto Ronchi, il D. Lgs. 158/1999, ed incidono sul calcolo della tariffa: la deroga che il legislatore della legge di stabilità estende a tutto il 2017 permette di evitare di concentrare in pochi anni l'aumento delle tariffe che la TARI porta con sé.

Va da sé che, terminato il periodo transitorio, i comuni dovranno adottare valori che si collocano all'interno di quelli minimi e massimi indicati dal DPR. 158/1999.

Pertanto nella fase di transizione i comuni cercheranno, quanto più possibile di calibrare le tariffe delle utenze domestiche e non, facendo in modo di allinearsi, in via tendenziale, ai coefficienti di produzione previsti dal decreto Ronchi.

Addizionale IRPEF

Il Comune non ha istituito l'addizionale comunale.

Imposta di soggiorno

Il Comune non ha istituito l'imposta di soggiorno.

TOSAP

La tassa è determinata da specifica deliberazione allegata alla delibera di approvazione del bilancio nei limiti fissati dal D.Lgs. n. 507/93.

Tenendo conto delle entrate degli anni precedenti, e sulla scorta delle previsioni effettuate dall'ufficio competente sulla base delle concessioni rilasciate, è stato previsto uno stanziamento di Euro 1.500,00.

Imposta di pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni

La tassa è determinata da specifica deliberazione allegata alla delibera di approvazione del bilancio nei limiti fissati dal D.Lgs. n. 507/93.

Tenendo conto delle entrate degli anni precedenti, e sulla scorta delle previsioni effettuate dall'ufficio competente, non è stato previsto uno stanziamento.

Si fa presente che il nostro ente non si è avvalso della facoltà di aumentare l'imposta sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni prevista dall'art. 11, comma 10 della legge 449/1997. A tal proposito il comma 739 della legge di stabilità per il 2016 ha fatto salvi gli aumenti disposti dai comuni sulla base della previsione normativa testè richiamata, disposizione legislativa che successivamente è stata abrogata dall'art. 23, comma 7 del D.L. 83/2012: con una norma di interpretazione autentica il legislatore della legge di stabilità ha disposto che tale abrogazione non ha effetto per i comuni che si fossero già avvalsi della facoltà di disporre gli aumenti tariffari dell'imposta comunale sulla pubblicità prima dell'entrata in vigore della norma abrogativa.

1.3 Analisi delle voci di entrata più significative del titolo 2[^]

Anche per il titolo 2[^] si ritiene opportuno fornire alcune specificazioni su talune categorie di entrata sia in merito all'entità dei trasferimenti erogati che alla destinazione degli stessi. In particolare, fermo restando che dette somme non potranno essere finalizzate ad investimenti, si precisa che:

Trasferimenti correnti da Amministrazioni centrali

Nello specifico, nel bilancio dell'ente sono state previste somme così definite:

Trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche centrali (Tit. II - Tip. 101)	Importo 2017
trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche centrali	8.028,11
Totale	8.028,11

Tra i trasferimenti correnti da amministrazione pubbliche centrali va evidenziato che è stato riportato il contributo minimo per i servizi indispensabili e il contributo per il contratto dei segretari comunali.

Contributi da amministrazioni locali

Per quanto riguarda i contributi ed i trasferimenti da parte della regione e di altre amministrazioni locali si evidenziano esclusivamente le voci più significative. In particolare tra esse abbiamo:

Trasferimenti correnti da amministrazioni locali (Tit. II - Tip. 101)	Importo 2017
trasferimenti correnti da amministrazioni locali	436.048,45

Totale

436.048,45

Contributi comunitari ed altri contributi significativi

L'ente non ha compilato il prospetto (Allegato 9 e) al D.Lgs. 118/2011) relativo alle funzioni, ai servizi e agli interventi finanziati da organismi comunitari ed internazionali.

1.4 Analisi delle voci di entrata più significative del titolo 3[^]**Entrate da servizi dell'ente**

La tipologia 100, riassume l'insieme dei servizi istituzionali, a domanda individuale e produttivi, erogati dall'ente nei confronti della collettività amministrata. Poiché non sempre questi vengono gestiti direttamente dal comune, il rapporto di partecipazione della tipologia 100 al totale del titolo 3[^] deve essere oggetto di approfondimenti, in caso di scostamenti sensibili, al fine di accertare se si sono verificati:

- a) incrementi o decrementi del numero dei servizi offerti;
- b) modifiche nella forma di gestione dei servizi;
- c) variazioni della qualità e quantità in ciascun servizio offerto.

Inoltre, l'analisi sulla redditività dei servizi deve essere effettuata considerando anche la tipologia 400 che misura le gestioni di servizi effettuate attraverso organismi esterni aventi autonomia giuridica o finanziaria.

Ne consegue che detto valore deve essere oggetto di confronto congiunto con il primo, cioè con quello relativo ai servizi gestiti in economia, al fine di trarre un giudizio complessivo sull'andamento dei servizi a domanda individuale e produttivi attivati dall'ente.

Entrate da proventi di beni dell'ente

La tipologia 100, del titolo, nella nuova riclassificazione, riporta anche le previsioni relative alle rendite di entrata relative ai beni del patrimonio comunale sulla base dell'inventario e dei contratti in essere forniti dal relativo ufficio. A riguardo si osserva che nel rispetto della normativa vigente:

- i proventi sono adeguati;
 - si è provveduto alla revisione dei canoni;
- Le principali voci di entrata sono costituite da:

Proventi derivanti dalla gestione dei beni (Tit. III - Tip. 100)	Importo 2017
proventi derivanti dalla gestione dei beni	43.450,00
Totale	43.450,00

Interessi attivi ed altre entrate finanziarie dell'ente

La tipologia 300 misura il valore complessivo delle entrate di natura finanziaria rimosse dall'ente, quali gli interessi attivi sulle somme depositate in Tesoreria o quelli originati dall'impiego temporaneo delle somme depositate fuori tesoreria e comunque finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche.

Le principali voci di entrata previste nel bilancio 2017 sono costituite da:

Interessi attivi ed altre entrate di natura finanziaria (Tit. III - Tip. 300)	Importo 2017
interessi attivi ed altre entrate di natura finanziaria	19.100,00
Totale	19.100,00

Altre entrate da redditi di capitale

La tipologia 400 riporta le previsioni previste in bilancio relative a proventi derivanti da

distribuzione di dividendi e di utili di società partecipate dal nostro ente. Non vi sono voci di entrata previste nel bilancio 2017.

Rimborsi ed altre entrate diverse

La tipologia 500 presenta una natura residuale .

Le principali voci di entrata previste nel bilancio 2017 sono costituite da:

Altre entrate correnti (Tit. III - Tip. 500)	Importo 2017
entrate correnti	45.000,00
Totale	45.000,00

1.5 Analisi delle voci più significative di entrata del titolo 4^

Per quanto riguarda le principali voci che partecipano alla determinazione dell'importo di ciascuna tipologia del titolo 4 riportata nel bilancio di previsione 2017, si precisa che le somme riportate partecipano alla definizione del complesso di risorse che finanziano il programma triennale dei lavori pubblici.

Tributi in conto capitale

La tipologia 100 del titolo 4 comprende le imposte da sanatorie e condoni. Nello specifico, l'ufficio urbanistica sulla base delle pratiche da evadere ha presuntivamente determinato un importo pari a zero.

Contributi agli investimenti

La tipologia 200 del titolo 4^ comprende i contributi in c/capitale da parte di altre amministrazioni pubbliche e da privati così suddivisi:

I trasferimenti di capitale provenienti dallo Stato iscritti in bilancio sono stati verificati sulla base delle disposizioni sui trasferimenti erariali.

Nello specifico, nel bilancio dell'ente non sono state previste somme.

I trasferimenti di capitale dalla regione e da altre amministrazioni pubbliche locali sono stati iscritti sulla base di specifiche disposizioni e comunicazioni effettuate dall'ente agli uffici tecnici comunali che hanno proceduto a comunicare al settore finanziario gli importi. Nello specifico nel bilancio dell'ente sono state previste somme così suddivise:

Contributi e trasferimenti di capitale da amministrazioni locali (Tit. IV - Tip. 200 e 300)	Importo 2017
contributi e trasferimenti di capitale da amministrazioni locali	241.322,53
Totale	241.322,53

I trasferimenti di capitale da altri soggetti sono stati iscritti sulla base di specifiche disposizioni e comunicazioni effettuate dai terzi agli uffici comunali che hanno proceduto a comunicare al settore finanziario gli importi. Nello specifico nel bilancio dell'ente non sono state previste somme.

Alienazione di beni patrimoniali

I beni dell'ente, ricompresi nella tipologia 400, per i quali si prevede l'alienazione, sono riportati di seguito unitamente al valore stimato dall'Ufficio tecnico comunale.

Detti valori sono stati previsti nel Documento Unico di Programmazione.

Alienazione di beni (Tit. IV - Tip. 400)	Importo 2017
alienazioni di beni	4.916,78
Totale	4.916,78

Altre entrate in conto capitale

Nella tipologia 500 rientrano i “*proventi delle concessioni edilizie*” e le relative sanzioni. Nel nostro caso la quantificazione è stata effettuata sulla base delle rate in maturazione per le concessioni già rilasciate e dell'attuazione dei piani pluriennali per le previsioni di nuove entrate nel 2017.

Si precisa che le previsioni, effettuate dal competente Ufficio comunale, sono state effettuate in base:

- al piano regolatore in corso di approvazione;
- al piano regolatore vigente in regime di salvaguardia;
- alle pratiche edilizie in sospenso;
- all'andamento degli stanziamenti e accertamenti degli anni passati;
- tenendo conto di convenzioni in atto con i privati, in base alle quali è prevista la compensazione tra oneri di urbanizzazione e opere realizzate direttamente.

Il comma 737 della legge di stabilità per il 2016 consente di utilizzare integralmente, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (d.P.R. n. 380 del 2001) per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale, nonché per spese di progettazione delle opere pubbliche. Si escludono dall'applicazione di tale disposizione le sanzioni di cui all'art. 31, comma 4-bis, dello stesso Testo unico, vale a dire le sanzioni irrogate in caso di inottemperanza accertata alla ingiunzione alla demolizione di interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità da esso ovvero con variazioni essenziali.

Le previsioni per il 2018 hanno tenuto conto della novella arrecata dalla legge di bilancio con il comma 460 dell'unico articolo per il quale a decorrere dal 1° gennaio 2018, i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali:

- alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria,
- al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate;
- a interventi di riuso e di rigenerazione;
- a interventi di demolizione di costruzioni abusive;
- all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico;
- a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico;
- a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano.

La tabella che segue riporta la ripartizione così come proposta nel bilancio 2017:

Utilizzo dei proventi delle concessioni edilizie	%	Importo 2017
utilizzo dei proventi delle concessioni edilizie	0,00	500,00
Totale		500,00

1.6 Strumenti derivati

Rif. Principio Contabile n.1, p.to 9.11 lett. g)

La nota integrativa allegata al bilancio di previsione 2017, così come prevista dal paragrafo 9.11 del principio applicato della programmazione, richiede una adeguata precisazione sugli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

A tal fine si precisa che l'ente non ha sottoscritto contratti di strumenti derivati.

1.7 Le Entrate "ricorrenti" e "non ricorrenti"

Rif. Principio Contabile n.1, p.to 9.11.3

Risulta interessante analizzare, così come previsto al punto 9.11.3 del Principio contabile n.1, analizzare l'articolazione e la relazione tra le "entrate ricorrenti" e quelle "non ricorrenti". Questa distinzione è stata introdotta dal D. Lgs. n. 118/2011 e ripresa nel TUEL - così come modificato dal D. Lgs. n. 126/2014 - e si basa sulla distinzione tra proventi la cui acquisizione sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi.

E', infatti, un principio di sana gestione finanziaria, quello di finanziare spese straordinarie o una tantum con entrate di analoga natura, in tal modo evitando che, al contrario, spese correnti ripetitive possano trovare la loro fonte di finanziamento nelle entrate non ricorrenti.

Alla luce delle esperienze fino ad oggi maturate, si ritiene che possa essere definita "a regime" un'entrata che si presenta con continuità in almeno 5 esercizi, per importi costanti nel tempo.

In ogni caso, in considerazione della loro natura, sono da considerarsi non ricorrenti le entrate riguardanti:

- donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni;
- i condoni;
- i gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria;
- le entrate per eventi calamitosi;
- le alienazioni di immobili;
- le accensioni di prestiti;
- i contributi agli investimenti a meno che non siano espressamente definiti "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.

Le restanti entrate sono da considerarsi "ricorrenti".

1.8 Oneri da Garanzie e Strumenti Finanziari Derivati

Non vi sono garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti.

SECONDA PARTE



ANALISI DELLE SPESE

2 ANALISI DELLE SPESE

La prima parte del presente lavoro, dedicata all'analisi dell'entrata, evidenzia come l'ente locale, nel rispetto dei vincoli che disciplinano la materia, acquisisca risorse ordinarie e straordinarie da destinare al finanziamento della gestione corrente, degli investimenti e al rimborso dei prestiti.

In questa seconda parte ci occuperemo, invece, di analizzare le spese in maniera analoga a quanto già visto per le entrate. Nei paragrafi seguenti cercheremo, pertanto, di far comprendere come le varie entrate siano state destinate dall'amministrazione, attraverso l'analisi delle corrispondenti spese, al conseguimento degli obiettivi programmatici previsti dapprima in fase di insediamento e, successivamente, declinati nel DUP.

Per rendere più facile la comprensione delle scelte poste in essere, si è ritenuto opportuno mantenere la stessa logica espositiva adottata per le entrate, procedendo anche per la spesa all'analisi per titoli, per passare, successivamente, in ottica di maggiore dettaglio, alla loro scomposizione in missioni.

2.1 Titolo 1^ Spese correnti

Le Spese correnti trovano iscrizione nel titolo 1^, suddivise in missioni e programmi, ed evidenziano gli oneri previsti per l'ordinaria attività dell'ente e dei vari servizi pubblici attivati. Per una lettura più precisa delle risultanze di bilancio è opportuno disaggregare tale spesa, distinguendola in missioni, secondo la classificazione funzionale. A riguardo si precisa che la classificazione funzionale per missioni non è rimessa alla libera decisione dell'ente, ma risponde ad una precisa esigenza evidenziata dal legislatore nell' articolo 12 del Decreto Legislativo n. 118 del 2011; quest'ultimo prevede che le amministrazioni pubbliche territoriali adottino schemi di bilancio articolati per missioni e programmi che evidenzino le finalità della spesa, allo scopo di assicurare maggiore trasparenza e confrontabilità delle informazioni riguardanti il processo di allocazione delle risorse pubbliche e la destinazione delle stesse alle politiche pubbliche settoriali.

Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni pubbliche territoriali, utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate, e sono definite in relazione al riparto di competenze di cui agli articoli 117 e 118 del Titolo V della Costituzione, tenendo conto anche di quelle individuate per il bilancio dello Stato.

Nelle tabelle sottostanti viene presentata la composizione del titolo 1^ della spesa nel bilancio 2017-2019 per missione. Tale impostazione evidenzia gli eventuali scostamenti tra le spese infrannuali destinate alla medesima missione, in modo da cogliere, con maggiore chiarezza, gli effetti delle scelte precedentemente effettuate e l'assetto delle stesse per i prossimi esercizi. L'analisi non prende a riferimento i servizi per conto terzi e le partite di giro.

MISSIONI - PROGRAMMA (TIT. 1^ SPESA)	2017	2018	2019
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione			
Programma 01- Organi istituzionali	41.500,00	41.500,00	41.500,00
Programma 02 - Segreteria generale	148.937,06	112.038,65	112.038,44
Programma 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	53.323,05	53.323,05	53.323,05
Programma 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	153.916,54	135.416,54	135.416,54

Programma 06 - Ufficio tecnico	149.044,31	131.124,37	124.624,37
Programma 07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	38.219,16	39.719,16	39.719,16
Programma 08 - Statistica e sistemi informativi	10.000,00	7.000,00	6.000,00
Programma 10 - Risorse umane	14.990,19	14.990,19	14.990,19
Programma 11 - Altri servizi generali	80.525,06	70.243,23	69.355,48
MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza			
Programma 01 - Polizia locale e amministrativa	11.117,70	11.117,70	11.117,70
Programma 02 - Sistema integrato di sicurezza urbana	20.000,00	20.000,00	20.000,00
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio			
Programma 02 - Altri ordini di istruzione	11.000,00	8.000,00	7.000,00
Programma 06 - Servizi ausiliari all'istruzione	12.716,00	12.716,00	12.716,00
Programma 07 - Diritto allo studio	1.000,00	1.000,00	1.000,00
MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			
Programma 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	14.000,00	2.500,00	2.500,00
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa			
Programma 01 - Urbanistica e assetto del territorio	5.378,00	500,00	500,00
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			
Programma 03 - Rifiuti	40.000,00	38.800,00	38.400,00
Programma 04 - Servizio idrico integrato	1.000,00	1.000,00	1.000,00
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità			
Programma 05 - Viabilità e infrastrutture stradali	54.625,00	52.125,00	52.125,00
MISSIONE 11 - Soccorso civile			
Programma 01 - Sistema di protezione civile	2.000,00	2.000,00	2.000,00
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			
Programma 02 - Interventi per la disabilità	24.900,00	3.200,00	3.200,00
Programma 04 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	4.648,38	4.648,38	4.648,38
Programma 05 - Interventi per le famiglie	13.660,00	8.660,00	8.660,00
Programma 09 - Servizio necroscopico e cimiteriale	11.357,80	11.357,80	11.357,80
MISSIONE 13 - Tutela della salute			
Programma 07 - Ulteriori spese in materia sanitaria	500,00	500,00	500,00
MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività			
Programma 01 - Industria PMI e Artigianato	5.769,02	5.769,02	5.769,02
MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale			
Programma 03 - Sostegno all'occupazione	1.000,00	0,00	0,00
MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti			
Programma 01 - Fondo di riserva	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Programma 02 - Fondo crediti di dubbia esigibilità	14.567,04	16.648,05	20.810,06
TOTALE TITOLO 1	945.694,31	811.897,14	806.271,19

2.1.1 Il contenimento delle spese ed il rispetto dei limiti di legge

Le varie disposizioni di legge, che negli ultimi anni si sono susseguite, hanno introdotto alcuni vincoli e limiti a determinate tipologie di spesa.

Preciando in questa sede da ogni valutazione in merito alla costituzionalità delle norme che introducono i citati limiti, in questa sede si ritiene opportuno dimostrare la conformità del corrente bilancio ai richiamati vincoli.

Limiti alla Spesa di Personale

La spesa di personale per il 2017, calcolata ai sensi dell'articolo 1, comma 562, della Legge n. 296/2006, così come modificato dal D.L. 90/2014 e delle varie interpretazioni fornite dalle sezioni controllo della Corte dei Conti e dalla Ragioneria Generale dello Stato, è pari ad

euro 273.917,46 inferiore al corrispondente dato dell'anno precedente pari ad euro 340.159,79.

Con riferimento alle disposizioni che maggiormente incidono sugli equilibri di bilancio e sui vincoli di spesa del personale, si chiarisce inoltre che il nostro ente presenta un rapporto spesa personale/spesa corrente pari per l'anno 2017 al 28,96% e, dunque, inferiore al limite di legge fissato al 50% della spesa corrente.

Ai fini del calcolo della spesa di personale, l'articolo 20, comma 9, del D.L. n. 98/2011 precisa che *"... si calcolano le spese sostenute anche dalle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che sono titolari di affidamento diretto di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale, nè commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica."*

La legge di stabilità per il 2016 ha reintrodotto il blocco della contrattazione decentrata con un tetto che non è più quello del 2010 ma quello del 2015: su questo punto si precisa, altresì che, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 236 della legge 208/2015 (legge di stabilità per il 2016), l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale è stato automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio così come illustrato nella circolare R.G.S. n. 12 del 15.04.2011.

Limiti alla Spesa di Studi ed incarichi di consulenza

Per l'anno 2016 hanno cessato di avere efficacia le disposizioni previste dal decreto Legge n. 101/2013 (conv. in Legge n. 125/2013), laddove all'articolo 1, il legislatore aveva disposto ulteriori limiti di spesa per studi ed incarichi di consulenza e per autovetture. Dal 2016 la spesa è torna ai livelli massimi previsti dal D.L. n. 78/2010.

Limiti alle Spese di Rappresentanza

Le spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, sono state previste nel rispetto del limite fissato dall'articolo 6, comma 8, del D.L. n. 78/2010 per un ammontare non superiore al 20% della spesa nell'anno 2009.

Limiti alle Spese per Sponsorizzazioni

Si dà atto che non sono state previste spese per sponsorizzazioni, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 6, comma 9, del D.L. n. 78/2010 e delle successive interpretazioni fornite dalle sezioni di controllo della Corte dei Conti.

Limiti alle Spese per Missioni

Le spese per missioni dei dipendenti sono state previste nel rispetto del limite fissato dall'articolo 6, comma 12, del D.L. n. 78/2010 per l'anno 2017 e sono pari ad euro 800,00 e risultano inferiori del 76,71% rispetto alla spesa sostenuta a tale titolo nell'anno 2009 (in quell'anno pari ad euro 3.435,70).

La tabella che segue riporta i vari stanziamenti previsti in bilancio con riferimento a detta tipologia di spesa corrente, dal cui totale si evidenzia il rispetto del vincolo legislativo richiamato.

Spese per missioni	Importo 2017
--------------------	--------------

Missioni

800,00

Limiti alle Spese di Formazione

Le spese di formazione sono state previste nel rispetto del limite fissato dall'articolo 6, comma 13, del D.L. n. 78/2010 e sono pari ad euro 0,00 e risultano inferiore al 50 % della spesa sostenuta a tale titolo nell'anno 2009 (in quell'anno pari ad euro 0,00).

La tabella che segue riporta i vari stanziamenti previsti in bilancio con riferimento a detta tipologia di spesa corrente dal cui totale si evidenzia il rispetto del vincolo legislativo richiamato.

Limiti alle Spese per Automezzi

Le spese per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi sono state previste nel rispetto del nuovo limite fissato dall'articolo 15, del D.L. 66/2014 che prevede che dal primo maggio 2014 le pubbliche amministrazioni non possano sostenere tali spese per un importo superiore al 30% della spesa del 2011.

Per gli enti locali il limite non trova applicazione in caso di autovetture utilizzate:

- per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica,
- per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza.

Per l'anno 2017 è previsto l'acquisto di un mezzo di protezione civile finanziato con contributo regionale e compartecipazione comunale nonché la sostituzione dell'unico automezzo di proprietà comunale indispensabile per l'esercizio delle funzioni istituzionali trattandosi di Comune montano dislocato in Alta Valcellina.

2.1.2 Accantonamenti per crediti di dubbia esigibilità

Rif. Principio Contabile n.1, p.to 9.11 lett. a)

Il nuovo principio di competenza finanziaria potenziata impone di accertare per intero tutte le entrate, comprese quelle di dubbia o difficile esazione, ad eccezione di talune tipologie di entrate, tassativamente previste nei Principi contabili, quali:

- a) entrate provenienti da altre amministrazioni pubbliche,
- b) entrate assistite da fidejussione,
- c) entrate tributarie che, sulla base del paragrafo 3.7 del principio applicato della contabilità finanziaria, sono accertate per cassa,
- d) entrate rimosse per conto di un altro ente e destinate ad essere versate all'ente beneficiario finale.

Fatte salve le citate eccezioni, quindi, sono vietati gli accertamenti per cassa.

Contestualmente, per evidenti ragioni di prudenza e di tutela degli equilibri contabili, viene nel contempo previsto l'obbligo di costituire un fondo crediti di dubbia esigibilità. Quest'ultimo rappresenta un fondo rischi, diretto ad evitare che le entrate di dubbia esigibilità, previste ed accertate nel corso dell'esercizio, possano finanziare spese esigibili nel corso del medesimo esercizio. In altri termini, il fondo crediti di dubbia esigibilità rappresenta un accantonamento contabile obbligatorio diretto ad evitare che entrate incerte (quali, ad esempio, i proventi delle sanzioni amministrative al codice della strada e i cd oneri di urbanizzazione) possano finanziare spese certe ed immediatamente esigibili, generando squilibri e aprendo pericolosi

"buchi" nei conti.

Tale fondo deve obbligatoriamente essere iscritto in bilancio: a tal fine è stanziata nel corrente bilancio di previsione la relativa posta contabile (U: 1.10.01.03) il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).

Sotto il profilo squisitamente contabile, nel nuovo bilancio finanziario di previsione, previsto dal D.Lgs. n. 118/2011, il fondo crediti di dubbia esigibilità è articolato in due distinti stanziamenti: il fondo crediti di dubbia esigibilità riguardante le entrate di dubbia esigibilità del titolo 4 delle entrate (stanziato nel titolo 2 delle spese), e il fondo riguardante tutte le altre entrate (stanziato nel titolo 1 della spesa).

Con riferimento alla individuazione delle entrate di dubbia e difficile esazione, si segnala che tale scelta è rimessa a ciascuna amministrazione, con obbligo di motivazione in sede di nota integrativa al bilancio. E' facoltà di ogni ente anche la scelta del livello di analisi (tipologia, categoria oppure singolo capitolo), ma la quantificazione va rendicontata a livello di tipologia sulla base dell'apposito prospetto.

Per quanto riguarda la quantificazione dell'accantonamento, si evidenzia che il comma 509 della Legge di stabilità 2015 ha introdotto una maggiore gradualità nell'applicazione delle nuove regole sullo stanziamento del Fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio preventivo. Nello specifico, si riduce la percentuale minima di accantonamento prevedendone, al tempo stesso, una progressiva crescita nel corso degli anni con ritmi meno traumatici per le finanze dei singoli enti. Nel 2017 gli enti locali sono difatti tenuti a stanziare a tale titolo almeno il 70 per cento dell'importo quantificato nel prospetto riguardante il Fondo crediti dubbia esigibilità da allegare al bilancio di previsione.

Nel 2018 tale soglia viene fissata al 85%. A decorrere dal 2019 l'accantonamento al Fondo è effettuato per l'intero importo.

Rinviando alla specifica disciplina delle modalità di calcolo previste, tra l'altro, dal Principio contabile applicato della contabilità finanziaria allegato n. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm., ed in considerazione della previsione portata dal medesimo principio secondo cui *"il responsabile finanziario dell'ente sceglie la modalità di calcolo della media per ciascuna tipologia di entrata o per tutte le tipologie di entrata, indicandone la motivazione nella nota integrativa al bilancio"*, la quantificazione degli stanziamenti iscritti nel bilancio 2017 è così riassumibile:

Stanziamento in bilancio 2017 della voce U: 1.10.01.03 € 14.567,04,

In riferimento agli obblighi informativi previsti in sede di bilancio preventivo si evidenzia infine che:

a) Entrate che l'ente non considera di dubbia e difficile esazione, per le quali non si provvede all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità:

Con riferimento alle entrate che l'ente non considera di dubbia e difficile esazione e per le quali, derogando dalla norma di carattere generale, non si provvede all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, si precisa che non vi sono tipologie rientranti nella previsione.

b) Scelta della modalità di calcolo della media per ciascuna tipologia di entrata o per tutte le tipologie di entrata:

Per quanto concerne infine le modalità di calcolo della media il responsabile del servizio finanziario ha ritenuto applicare: media semplice.

2.1.3 Accantonamenti al fondo rischi spese legali

Il punto 5.2, lettera h), del nuovo principio contabile applicato della contabilità finanziaria (allegato n.4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 e ss.vv.), prescrive i seguenti obblighi in materia di bilancio di previsione:

"nel caso in cui l'ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese, in attesa degli esiti del giudizio, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l'esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione l'ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell'esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva. A tal fine si ritiene necessaria la costituzione di un apposito fondo rischi. Nel caso in cui il contenzioso nasce con riferimento ad una obbligazione già sorta, per la quale è stato già assunto l'impegno, si conserva l'impegno e non si effettua l'accantonamento per la parte già impegnata. L'accantonamento riguarda solo il rischio di maggiori spese legate al contenzioso".

All'esito delle verifiche ricognitive effettuate dai competenti uffici, non sono stati previsti nel bilancio 2017 accantonamenti al fondo rischi spese legali.

2.1.4 Accantonamenti per perdite delle società ed aziende partecipate

Dal 1° gennaio 2015 sono in vigore i commi 550 e seguenti dell'art. 1, Legge di stabilità 147/2013, che prevedono, a carico delle pubbliche amministrazioni locali partecipanti, l'accantonamento in apposito fondo vincolato di un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, conseguito dalle società ed aziende partecipate, in misura proporzionale alla quota di partecipazione.

Com'è noto, per tale disposizione è prevista un'applicazione graduale che distingue tra chi peggiora e chi migliora i conti.

- Nel primo caso, ovvero di aziende che dall'utile passano alla perdita oppure hanno una perdita superiore a quella media del triennio 2011/2013, nel preventivo 2017 deve essere accantonata una somma pari al 75 per cento, del risultato negativo conseguito nell'esercizio precedente, con riferimento alle perdite riportate dall'organismo partecipato nell'esercizio precedente.
- Per le società che hanno una perdita media nel triennio 2011/2013 superiore a quella dell'ultimo bilancio disponibile, facendo registrare un miglioramento dei conti, l'accantonamento deve corrispondere ad *"una somma pari alla differenza tra il risultato conseguito nell'esercizio precedente e il risultato medio 2011/2013 migliorato del 75% per il 2017"*.

Si segnala infine che, limitatamente alle società che svolgono servizi pubblici a rete di rilevanza economica, compresa la gestione dei rifiuti, per risultato si intende la differenza tra valore e costi della produzione ai sensi dell'articolo 2425 del codice civile.

2.1.5 Accantonamenti per spese potenziali

Il paragrafo 9.11.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria prevede, inoltre, che sia adeguata motivazione dei criteri di valutazione seguiti per l'accantonamento di fondi spese potenziali. A tal fine si specifica che questo ente no ha previsto accantonamenti per spese potenziali.

2.1.6 Interventi programmati per spese di investimento

L'articolo 11, comma 5, lettera d) del presente decreto prevede che la nota integrativa indichi l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili.

L'elenco degli interventi programmati per spese di investimento, articolato secondo la differente natura delle risorse disponibili, è predisposto con riferimento a ciascun esercizio considerato nel bilancio di previsione, attraverso l'indicazione degli articoli/capitoli e dei relativi investimenti.

Prima di elencare quali sono i principali lavori pubblici da realizzare nel triennio 2017-2019 e la relativa fonte di finanziamento è bene specificare quali coperture finanziarie il legislatore considera idonee per gli investimenti .

Le risorse destinabili al finanziamento delle spese di investimento sono costituite da:

- a) le entrate correnti (titoli 1, 2 e 3) non destinate al finanziamento delle spese correnti e del rimborso dei prestiti;
- b) le entrate in conto capitale (titolo 4);
- c) le entrate da riduzione di attività finanziarie (titolo 5) eccedenti rispetto alla spese per incremento delle attività finanziarie, destinabili al finanziamento degli investimenti oltre che all'estinzione anticipata dei prestiti;
- d) le entrate da accensione prestiti (Titolo 5), che costituiscono il ricorso al debito.

Le risorse di cui alle lettere da b) a d) costituiscono copertura finanziaria degli impegni concernenti le spese di investimento a seguito dell'accertamento delle entrate, esigibili nell'esercizio in corso di gestione o la cui esigibilità è nella piena discrezionalità dell'ente o di altra amministrazione pubblica.

Le risorse di cui alla lettera a) costituiscono copertura finanziaria alle spese di investimento, con modalità differenti per impegni imputati all'esercizio in corso di gestione o per gli impegni imputati agli esercizi successivi.

Per gli impegni concernenti investimenti imputati all'esercizio in corso di gestione, la copertura è costituita dall'intero importo del saldo positivo di parte corrente previsto nel bilancio di previsione per l'esercizio in corso di gestione.

Per gli impegni concernenti investimenti imputati agli esercizi successivi a quello in corso di gestione la copertura è costituita da quota parte del saldo positivo di parte corrente previsto per ciascun esercizio se risultano rispettate una serie di condizioni previste dal principio contabile generale della competenza finanziaria, meglio specificate nel principio applicato della contabilità finanziaria (paragrafi da 5.3.5 a 5.3.10). Al fine di garantire la corretta applicazione di tali principi, nella sezione della nota integrativa riguardante l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento, è dedicata una particolare attenzione agli investimenti finanziati dalle previsioni di entrate correnti risultanti dal saldo positivo di parte corrente previsto nel prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione. A tal fine si rimanda al paragrafo successivo .

Principali lavori pubblici da realizzare nell'anno 2017	Fonte di finanziamento	Importo
--	-----------------------------------	----------------

messa in sicurezza frana pai

regionale

60.000,00

2.1.7 Investimenti finanziati dalle previsioni di entrate correnti risultanti dal saldo positivo di parte corrente

Non vi sono investimenti finanziati dalla quota consolidata del margine corrente previsto nel bilancio di previsione sono analiticamente elencati nella tabella successiva:

2.2 Titolo 2^ Spese in conto capitale

Con il termine *Spese in conto capitale* generalmente si fa riferimento a tutti quegli oneri necessari per l'acquisizione di beni a fecondità ripetuta indispensabili per l'esercizio delle funzioni di competenza dell'ente e diretti ad incrementarne il patrimonio.

Come per le spese del titolo 1^, anche per quelle in conto capitale l'analisi per missioni costituisce il primo livello di esame disaggregato del valore complessivo del titolo 2^.

Abbiamo già segnalato in precedenza che l'analisi condotta confrontando l'entità di spesa per missione rispetto al totale complessivo del titolo evidenzia l'orientamento dell'amministrazione nella soddisfazione di taluni bisogni della collettività piuttosto che verso altri. Nelle tabelle sottostanti viene presentata la composizione del titolo 2^ per missione nel bilancio annuale 2017.

E' opportuno, a tal riguardo, segnalare come la destinazione delle spese per investimento verso talune finalità rispetto ad altre evidenzia l'effetto sia delle scelte strutturali poste dall'amministrazione, sia della loro incidenza sulla composizione quantitativa e qualitativa del patrimonio.

Le previsioni 2017

MISSIONI - PROGRAMMA (TIT. 2^ SPESA)	2017	2018	2019
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione			
Programma 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	3.931,41	0,00	0,00
Programma 11 - Altri servizi generali	25.000,00	0,00	0,00
MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza			
Programma 01 - Polizia locale e amministrativa	1.000,00	0,00	0,00
MISSIONE 07 - Turismo			
Programma 01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	11.232,59	0,00	150.000,00
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa			
Programma 01 - Urbanistica e assetto del territorio	20.783,72	0,00	0,00
Programma 02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	9.300,00	0,00	0,00
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			
Programma 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	115.342,98	188.045,65	217.000,00
Programma 04 - Servizio idrico integrato	5.787,86	0,00	0,00
Programma 05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	62.940,29	419.128,12	57.173,77
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità			
Programma 05 - Viabilità e infrastrutture stradali	443.200,00	0,00	0,00
MISSIONE 11 - Soccorso civile			
Programma 01 - Sistema di protezione civile	43.500,00	0,00	0,00
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			
Programma 09 - Servizio necroscopico e cimiteriale	4.916,78	4.097,41	4.097,41
MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche			
Programma 01 - Fonti energetiche	35.406,84	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 2	782.342,47	611.271,18	428.271,18

--	--

2.2.1 Il programma triennale degli investimenti

Rif. Principio Contabile n.1, p.to 9.11 lett. d)

Principali lavori pubblici da realizzare nell'anno 2017	Fonte di finanziamento	Importo
--	---------------------------	---------

messa in sicurezza frana pai

regionale

60.000,00

2.3 Titolo 3[^] Spese per incremento di attività finanziarie

La spesa del titolo 3 ricomprende gli esborsi relativi a:

- acquisizioni di attività finanziarie quali partecipazioni e conferimenti di capitale oltre ad altri prodotti finanziari permessi dalla normativa vigente in materia;
- concessione crediti di breve periodo a Amministrazioni Locali oltre che ad organismi interni e/o unità locali dell'amministrazione e ad imprese e famiglie;
- concessione crediti a medio lungo termine a Amministrazioni Locali oltre che ad organismi interni e/o unità locali dell'amministrazione e ad imprese e famiglie;
- versamenti a depositi bancari.

L'ente non ha previsto tale tipologia di spesa nel triennio.

2.4 Titolo 4[^] Spese per rimborso di prestiti

Il titolo 4[^] della spesa presenta gli oneri da sostenere nel corso dell'anno per il rimborso delle quote capitale riferite a prestiti contratti negli anni precedenti; si ricorda, a riguardo, che la parte della rata riferita agli interessi passivi è iscritta nel Titolo 1[^] della spesa.

L'analisi economico-funzionale delle "Spese per rimborso di prestiti", tralasciando l'unica missione prevista a riguardo (la n. 50), viene svolta con riferimento ai soli macroaggregati e permette di comprendere la composizione dello stock di indebitamento, differenziando quelle riferibili a mutui da quelle per rimborso di prestiti obbligazionari.

Non vi sono previsioni di spesa nel triennio.

2.5 Le Spese "ricorrenti" e "non ricorrenti"

Rif. Principio Contabile n.1, p.to 9.11.3

Come già fatto per le entrate (cfr. precedente paragrafo 1.2), è opportuno fornire, così come previsto al punto 9.11.3 della nota integrativa, l'articolazione e la relazione tra le "spese ricorrenti" e quelle "non ricorrenti", distinguendole in relazione alla circostanza che il sostenimento sia previsto a regime ovvero limitato ad uno o più esercizi.

TERZA PARTE



L'AVANZO / DISAVANZO ED I VINCOLI SUL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

3 ANALISI DELL'APPLICAZIONE DELL'AVANZO/DISAVANZO D'AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Conclusa l'analisi delle varie voci componenti le entrate e le spese, si ritiene interessante dedicare attenzione al risultato d'amministrazione che si prevede possa derivare dal rendiconto dell'esercizio 2016 e che, nel rispetto delle disposizioni normative di seguito riportate, può essere, già in questa fase, applicato al bilancio 2017. Si nota come esso, nella sua valorizzazione positiva (avanzo) e negativa (disavanzo), abbia partecipato alla determinazione dei risultati parziali così come, allo stesso modo, costituisce un addendo essenziale nella determinazione del valore complessivo di ciascuna delle due parti del bilancio.

Al fine di meglio comprendere le scelte poste in essere dall'amministrazione nel corso dell'ultimo triennio, è proposta la tabella che segue nella quale si evidenzia l'importo complessivo dell'avanzo così come applicato al bilancio 2017 nella sua ripartizione tra le spese correnti e quelle d'investimento.

Avanzo	2014	2015	2016	2017
Avanzo applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo applicato per spese c/capitale	0,00	1.290.682,30	0,00	0,00
Totale Avanzo applicato	0,00	1.290.682,30	0,00	0,00

Disavanzo	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Disavanzo applicato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Il dato relativo all'esercizio 2017 per l'avanzo è stato desunto dal rendiconto 2016 di recente approvato.

Il suo valore è ripartito come di seguito precisato in tabella.

2) Composizione del risultato di amministrazione al 31/12/2016	
A) Risultato di amministrazione al 31/12/2016	
2.203.255,88	
Parte Accantonata	
Fondo crediti di dubbia esigibilità 31/12/2016	35.007,42
Fondo rischi spese legali 31/12/2016	0,00
Fondo rischi perdite società partecipate 31/12/2016	0,00
Fondo spese indennità fine mandato 31/12/2016	511,33
Fondo ... al 31/12	0,00
B) Totale parte accantonata	
35.518,75	
Parte Vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	15.361,89
Vincoli derivanti da trasferimenti	0,00

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		0,00
Altri vincoli da specificare		0,00
	C) Totale parte vincolata	15.361,89
Parte destinata agli investimenti		
	D) Totale destinato agli investimenti	100.000,00
	E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	2.052.375,24

3.1 Le Quote Accantonate, Vincolate e Destinate del Risultato di Amministrazione

Così come previsto al punto 9.11.4 del principio contabile applicato alla programmazione, si riportano, a seguire, l'elenco analitico delle risorse vincolate, l'*elenco analitico delle risorse accantonate rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione* e l'*analisi delle risorse destinate agli investimenti rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione*.

I valori riportati sono relativi al risultato di amministrazione risultante dal rendiconto 2016.

PARTE ACCANTONATA

fondo crediti di dubbia esigibilità	euro	35.007,42
indennità di fine mandato	euro	511,33

PARTE VINCOLATA

vincoli da leggi e principi contabili	euro	15.361,89
---------------------------------------	------	-----------

PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI

investimenti	euro	100.000,00
--------------	------	------------

3.2 Il Ripiano del Disavanzo

L'articolo 4, comma 6, del D.M. Economia del 2 aprile 2015, concernente i criteri e le modalità di ripiano dell'eventuale maggiore disavanzo al 1° gennaio 2015, prevede che la nota integrativa al bilancio di previsione indichi le modalità di copertura dell'eventuale disavanzo applicato al bilancio, distintamente per la quota derivante dal riaccertamento straordinario rispetto a quella derivante dalla gestione ordinaria. La nota integrativa indica altresì le modalità di copertura contabile dell'eventuale disavanzo tecnico di cui all'articolo 3, comma 13, del decreto legislativo n. 118 del 2011."

Pertanto, la nota integrativa descrive la composizione del risultato di amministrazione presunto individuato nell'allegato a) al bilancio di previsione (lettera E), se negativo e, per ciascuna componente del disavanzo, indica le modalità di ripiano definite in attuazione delle rispettive discipline e l'importo da ripianare per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione. L'ente non presenta disavanzo.

4 Il Fondo pluriennale vincolato

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI:

euro 59.596,58

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE:

euro 535.603,16

QUARTA PARTE



IL RISPETTO DEL PAREGGIO DI BILANCIO

5 Il nuovo vincolo di finanza pubblica: il principio del pareggio di bilancio

Il novellato art. 9 della legge 243/2012 in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali, prevede che:

“I bilanci delle regioni, dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle province autonome di Trento e di Bolzano si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto, conseguono un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali ...

Ai fini dell'applicazione del comma 1, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio. Per gli anni 2017-2019, con la legge di bilancio, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica e su base triennale, è prevista l'introduzione del fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa. A decorrere dall'esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali è incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali.”

In sostanza la legge 164 del 12 agosto 2016 che ha apportato modifiche alla legge 243/2012, la legge in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali, ha fatto proprio il principio del pareggio di bilancio così come introdotto dalla legge di stabilità per il 2016 determinando, in maniera definitiva, il superamento dei saldi di cassa e del saldo di competenza di parte corrente.

La novità riguarda l'inserimento nel saldo di competenza finale del fondo pluriennale vincolato formato da entrate finali a partire dal 2020. Per gli anni 2017-2019, è demandata alla legge di bilancio, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica, l'inclusione nel saldo o meno. E la legge di bilancio approvata il 7 dicembre ne prevede, al comma 466, la rilevanza, sia in entrata, che in uscita, al netto delle quote finanziate da debito

Pertanto, per il nostro ente il vincolo del pareggio di bilancio risulta conseguito nei seguenti termini:

	Descrizione	2017	2018	2019
	ENTRATE			
+	Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	59.596,58	2.000,00	
+	Fondo pluriennale vincolato di parte capitale	535.603,16		
-	Fondo pluriennale vincolato finanziato da debito			
+	Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	247.272,37	248.770,58	248.570,58
+	Titolo 2 - Trasferimenti correnti	531.275,36	444.076,56	440.650,61
+	Titolo 3 - Entrate extratributarie	107.550,00	117.050,00	117.050,00
+	Titolo 4 - Entrate in conto capitale	246.739,31	611.271,18	428.271,18
+	Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
=	TOTALE ENTRATE	1.728.036,78	0,00	0,00
	SPESE			
+	Titolo 1 - Spese correnti al netto del FPV	945.694,31	811.897,14	806.271,19
+	Fondo pluriennale vincolato			
-	FCDE	18.567,04	20.648,05	24.810,06
-	Altri fondi rischi	0,00	0,00	0,00
+	Titolo 2 - Spese in conto capitale al netto del FPV	782.342,47	611.271,18	428.271,18
+	Fondo pluriennale vincolato			
-	Fondo pluriennale vincolato finanziato da debito			

-	FCDE	0,00	0,00	0,00
+	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
=	TOTALE SPESE	1.709.469,74	0,00	0,00
=	SALDO FINALE DI COMPETENZA FINANZIARIA POTENZIATA (ENTRATE - SPESE)	18.567,04	0,00	0,00
+	Acquisizione spazi finanziari dalla Regione	0,00	0,00	0,00
-	Cessione spazi finanziari dalla Regione	0,00	0,00	0,00
+	Acquisizione spazi finanziari a livello Nazionale	0,00	0,00	0,00
-	Cessione spazi finanziari a livello Nazionale	0,00	0,00	0,00
=	SALDO FINALE DI COMPETENZA FINANZIARIA RIDETERMINATO	0,00	0,00	0,00
		SI	SI	SI

E' bene tuttavia precisare che la legge di bilancio 2017 approvato dal governo, oltre a prevedere appositi fondi, 660 milioni di euro, al fine di considerare rilevante, nel saldo tra entrate e spese finali di competenza, anche per il 2017, il fondo pluriennale vincolato (FPV) di entrata, al netto della quota riveniente da ricorso ad indebitamento:

- Introduce il mantenimento nel fondo pluriennale vincolato di spesa 2016 delle risorse accantonate nel fondo 2015 per finanziare le spese per lavori pubblici contenute nei quadri economici e quelle per procedure di affidamento diretto già attivate, ma non utilizzate nel 2016 (tali risorse vengono quindi riportate nel FPV di entrata del 2017, purché il bilancio di previsione venga approvato entro il 31 gennaio e l'ente sia in possesso del progetto esecutivo dell'investimento e del cronoprogramma di spesa);
- Conferma la non inclusione ai fini del saldo di finanza pubblica degli stanziamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE);
- Offre la possibilità di utilizzare avanzi di amministrazione e risorse da indebitamento oltre il limite dell'equilibrio di finanza pubblica attraverso il meccanismo del patto nazionale di solidarietà, prevedendo l'assegnazione di spazi finanziari nei limiti di 700 milioni annui dal 2017 al 2019 per realizzare spesa di investimenti con utilizzo dell'avanzo di amministrazione degli esercizi precedenti e ricorso all'indebitamento.

QUINTA PARTE



ORGANISMI STRUMENTALI E PARTECIPAZIONI

6 Enti ed organismi strumentali

Rif. Principio Contabile n.1, p.to 9.11 lett. h) ed i)

Il punto 9.11 del Principio contabile applicato alla Programmazione, nell'introdurre quale allegato al Bilancio di previsione la "nota integrativa", prevede espressamente che essa contenga: "...

- h) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- i) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale".

Proprio per rispondere a questa disposizione, le tabelle che seguono riportano i dati prescritti; con riferimento agli enti ed organismi strumentali partecipati, l'ente presenta la situazione di seguito riepilogata:

Denominazione ente o organismo partecipato	Tipologia	% Partecipazione
G.S.M. S.P.A.	società per azioni	1,00
HYDROGEA S.P.A.	società per azioni	0,046
GEA S.P.A.	società per azioni	0,046
LEGNOSERVIZI SCARL	società cooperativa	0,80
ALBERGO DIFFUSO VALCELLINA VAL VAJONT SCARL	società cooperativa	25,14

Si precisa che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nei rispettivi siti internet.

6.1 L'elenco delle partecipazioni possedute e relative quote percentuali

Rif. Principio Contabile n.1, p.to 9.11 lett. i)

Con riferimento all'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale si ha:

Società o ente partecipato	% Partecipazione	Valore nominale	numero azioni
G.S.M. S.P.A.	1,00	1.000,00	2
HYDROGEA S.P.A.	0,046	1.025,00	1.025
GEA S.P.A.	0,046	410,00	410
LEGNOSERVIZI SCARL	0,8	516,00	-
ALBERGO DIFFUSO VALCELLINA VALVAJONT SCARL	25,14	2.200,00	-

Indice

	PREMESSA	2
1	ANALISI DELLE ENTRATE	4
1.1	Analisi per titoli	4
1.2	Analisi delle voci più significative del titolo 1^	6
1.3	Analisi delle voci di entrata più significative del titolo 2^	10
1.4	Analisi delle voci di entrata più significative del titolo 3^	11
1.5	Analisi delle voci più significative di entrata del titolo 4^	12
1.6	Strumenti derivati	14
1.7	Le Entrate "ricorrenti" e "non ricorrenti"	15
1.8	Oneri da Garanzie e Strumenti Finanziari Derivati	16
2	ANALISI DELLE SPESE	18
2.1	Titolo 1^ Spese correnti	18
2.1.1	Il contenimento delle spese ed il rispetto dei limiti di legge	19
2.1.2	Accantonamenti per crediti di dubbia esigibilità	21
2.1.3	Accantonamenti al fondo rischi spese legali	24
2.1.4	Accantonamenti per perdite delle società ed aziende partecipate	25
2.1.5	Accantonamenti per spese potenziali	25
2.1.6	Interventi programmati per spese di investimento	26
2.1.7	Investimenti finanziati dalle previsioni di entrate correnti risultanti dal saldo positivo di parte corrente	26
2.2	Titolo 2^ Spese in conto capitale	27
2.2.1	Il programma triennale degli investimenti	28
2.3	Titolo 3^ Spese per incremento di attività finanziarie	28
2.4	Titolo 4^ Spese per rimborso di prestiti	29
2.5	Le Spese "ricorrenti" e "non ricorrenti"	29
3	ANALISI DELL'APPLICAZIONE DELL'AVANZO/DISAVANZO D'AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	32
3.1	Le Quote Accantonate, Vincolate e Destinate del Risultato di Amministrazione	33
3.2	Il Ripiano del Disavanzo	34
4	Il Fondo pluriennale vincolato	36
5	Il nuovo vincolo di finanza pubblica: il principio del pareggio di bilancio	38
6	Enti ed organismi strumentali	41
6.1	L'elenco delle partecipazioni possedute e relative quote percentuali	41